

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SILVETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CAPPIELLO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore CAPPIELLO RAFFAELE

Nella seduta del 29/09/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Il ricorrente lamenta la mancata attivazione di un conto corrente richiesta *on line* in data 1 marzo 2016 e la mancata consegna di un *tablet* che la banca sarebbe stata tenuta a riconoscergli in ragione di una promozione collegata a detta attivazione. In data 3 marzo 2016, la banca gli comunicava l'interruzione della pratica di attivazione; non potendo dar luogo all'apertura del conto in quanto in fase di istruttoria erano emerse delle circostanze pregiudizievoli, essendo il nominativo del ricorrente segnalato in CAI. Il ricorrente afferma dunque che la banca ha violato i doveri di correttezza e buona fede a cui è tenuta e chiede che la stessa proceda all'apertura del conto corrente, alla consegna del *tablet* nonché al congruo risarcimento economico per danni morali ed economici stante la falsità di quanto affermato in merito alla segnalazione del proprio nominativo in CAI. L'intermediario dopo aver fatto presente come la pratica di attivazione del conto si era interrotta in quanto dalle ricerche effettuate era emerso che al ricorrente nel 2011 era stata revocata la convenzione d'assegno a causa di un protesto, risultando essere stato emesso un assegno da € 250.000,00 in difetto di provvista, eccepiva che, in ogni caso, l'instaurazione di rapporti con la clientela è una scelta che rientra nella piena discrezionalità della stessa banca e, dunque, non può essere in questa sede sindacata, ferma restando la carenza di prova in ordine al presunto danno subito. L'intermediario resistente chiede il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto e in diritto.

### DIRITTO



Il ricorso deve essere respinto. È indubbio che, il rifiuto opposto dalla intermediario resistente all'apertura del rapporto di conto corrente rientri nel libero esercizio della autonomia privata insindacabile nel merito. Quanto appena osservato non esime tuttavia la banca, nell'esercizio della sua libertà di autonomia privata, di comportarsi secondo buona fede, com'è stato costantemente ribadito da questo Arbitro. Infatti, le banche *“sono tenute ad improntare le proprie relazioni d'affari “a criteri di buona fede e correttezza”, secondo quanto puntualizzato dalle “Disposizioni” emanate dalla Banca d'Italia in tema di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari in vigore all'epoca dei fatti di causa (Istruzioni di vigilanza, 9° agg., 25 luglio 2003, Tit. X, Cap. I, Sez. I, § 1.2), ora sostituite dalle Disposizioni emanate il 29 luglio 2009 (ivi, Sez. I, Premessa, § 1.3) che, come già puntualizzato da questo Collegio (dec. 8 febbraio 2010, n. 21), costituiscono specificazione dei principi enunciati, in via più generale, dal codice civile» (dec. ABF, Coll. di Roma, n. 437 del 2010). La violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede si verifica “per esempio allorquando la banca, senza alcuna plausibile motivazione, disattenda l'affidamento che l'aspirante contraente ragionevolmente nutriva, sulla base del pregresso comportamento della banca, sulla conclusione del contratto; oppure induca l'altra parte ad un dispendio di risorse e di tempo eccessivo o palesemente inutile, stanti le incertezze e le riserve che, nella prospettiva della banca, ancora circondano l'erogazione del finanziamento. Il cardine del discorso è dunque costituito dal principio di affidamento: la lesione dell'affidamento nella conclusione positiva dell'istruttoria preliminare compiuta dalla banca, nel caso in cui quest'ultima si tiri indietro senza un giustificato motivo, legittima il cliente a pretendere il risarcimento del danno patito” (dec. ABF, Coll. di Roma, n. 1056 del 2011) Nel caso di specie risulta che la banca ha tempestivamente comunicato il proprio diniego e non vi sono elementi che possano far ravvisare un comportamento contrario alla buona fede e correttezza nella fase delle trattative e della formazione del contratto ai sensi dell'art. 1337 c.c., e ciò anche in considerazione del fatto che quanto affermato in ordine all'esito della visura CRIF risultava veritiero. Tale accertamento e il rigetto della domanda volta ad accertare l'illegittimità del comportamento tenuto dalla banca assorbe la collegata domanda di danno che peraltro era stata formulata senza fornire prova degli asseriti danni.*

PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio respinge il ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA